

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE III CIVILE

Il giudice, dott. Giuseppe Fiengo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede nel procedimento avente R. G. E. n. 449/16 ed oggetto: espropriazione presso terzi

TRA

M. [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv. ti [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED], presso lo studio dei quali, in Milano, [REDACTED], è  
elettivamente domiciliato

CREDITORE SEQUESTANTE

E

R. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], presso lo studio della quale, in Milano, [REDACTED] è elettivamente domiciliato

IL CASO.it DEBITORE

K. [REDACTED] e Q. [REDACTED]

TERZI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

\*\*\*\*\*

1. M. [REDACTED], creditore di R. [REDACTED] per la somma di \$ 18.500.000,00 oltre interessi sulla base di sentenza del 11.07.2003 della Chancery Division della High Court of Justice dell'Inghilterra e del Galles dichiarata esecutiva con ordinanza della Corte di Appello di Milano del 25.11.2015, ha, ai sensi dell'art. 47 Reg. CE n. 44/01, notificato atto di sequestro presso terzi nei confronti del proprio debitore, del terzo K. [REDACTED] e (con finalità meramente informativa del sequestro –in questo senso si veda la dichiarazione dei difensori del sequestrante alla pagina 2 del verbale del 1.3.2016) al notaio, dott. [REDACTED] Q. [REDACTED] chiedendo procedersi ai sensi dell'art. 678 c.p.c. con riferimento alle somme dovute al R. [REDACTED] (promittente venditore) dalla terza K. [REDACTED]

(promissaria acquirente) sulla base di contratto preliminare di vendita trascritto il 04.08.2015, nonché delle somme depositate, sulla base del medesimo contratto preliminare, presso il notaio, dott. [REDACTED] Q [REDACTED] (nel presupposto della titolarità di tali somme in capo alla K [REDACTED]).

R [REDACTED] ha allegato di avere proposto opposizione avverso l'ordinanza del 25.11.2015 con la quale la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 41 Reg. CE n. 44/01, ha dichiarato esecutiva la decisione della Chancery Division della High Court of Justice dell'Inghilterra e del Galles, eccependo la prescrizione del diritto del M [REDACTED], eccezione (qui reiterata) non precedentemente sollevabile in quanto l'art. 47 Reg. CE n. 44/01 (a differenza della disciplina italiana in materia di sequestro presso terzi) non prevede un'udienza nella quale l'asserito debitore possa svolgere le proprie difese. Il R [REDACTED] ha inoltre dedotto l'insequestrabilità del preteso proprio credito, atteso che:

- dal contratto preliminare non nasce l'obbligo di pagare il prezzo, ma, solo, l'obbligo di concludere il contratto definitivo una volta verificatesi le condizioni alle quali il preliminare subordina la stipula del definitivo;
- che la complessa operazione immobiliare oggetto del preliminare prevede la necessaria, contestuale alienazione di immobili di proprietà di R [REDACTED] e della [REDACTED] s.a.s.; immobili che devono essere liberi dalle ipoteche sugli stessi gravanti;
- che l'ammontare dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte sugli immobili del R [REDACTED] è superiore al prezzo indicato nel preliminare;
- che il prezzo della compravendita deve quindi essere utilizzato per l'estinzione dei debiti nei confronti dei creditori ipotecari con conseguente cancellazione delle ipoteche (cancellazione cui è condizionata la conclusione del contratto definitivo);
- che le parti hanno conferito alla Davis & Morgan Merchant Bank mandato per condurre la trattativa (cui è subordinata la conclusione del definitivo) con i creditori ipotecari per la definizione a saldo e stralcio dei rapporti tra tali creditori ed il R [REDACTED].

All'udienza del 25.2.2016 è comparso, in forza di procura speciale, l'avv. [REDACTED] C [REDACTED] per conto della terza, K [REDACTED] residente in Montecarlo, ma -come risulta dal contratto preliminare in atti domiciliata in Milano, [REDACTED]. L'avv. C [REDACTED] ha richiamato il contenuto della dichiarazione dallo stesso resa (per conto della terza) in data 5.2.2016 (già depositata dal sequestrante) dalla quale risulta che: - la terza ha, in qualità di promissaria acquirente, concluso con R [REDACTED] e la G [REDACTED] s.a.s. contratto preliminare avente ad oggetto gli immobili meglio indicati nel contratto dietro corrispettivo complessivamente pari ad euro 5.600.000,00 da imputare, per euro 2.240.000,00 ai beni di proprietà della G [REDACTED] e, per euro 3.360.000,00 ai beni di R [REDACTED]; - che, al momento della conclusione del preliminare, la K [REDACTED] ha versato "in deposito cauzionale presso il notaio [REDACTED] Q [REDACTED] la somma di Euro 1.000.000,00 (di cui Euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ed Euro 900.000,00 a titolo di acconto prezzo)"; - che la conclusione del



contratto definitivo è subordinata alla previa, totale e completa liberazione degli immobili da trasferire dai gravami sugli stessi iscritti; - che, allo stato, la terza è obbligata solo alla conclusione del contratto definitivo (ove ne ricorrano i presupposti) e, pertanto, *“di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti dell'avv. [redacted] R [redacted] con riferimento al Contratto Preliminare richiamato nell'Atto di sequestro”*.

All'udienza del 1.3.2016 la K [redacted] ha inoltre dedotto di essere tenuta, in caso di conclusione del contratto definitivo, al pagamento del prezzo [redacted] in favore del R [redacted], ma della Davis & Morgan Merchant Bank, in favore della quale *“nell'interesse della K [redacted] BPM ha prestato fideiussione bancaria per pari importo”*.

La dichiarazione della K [redacted] è stata contestata da parte del sequestrante e, all'udienza che precede, il procuratore della terza ha chiesto procedersi all'accertamento dell'obbligo del terzo al fine di evitare la sospensione prevista dall'art. 678 c.p.c.

## **2. Le questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale.**

La decisione sulle domande proposte dalle parti presuppone l'esame delle questioni relative: a) alla giurisdizione in materia di sequestro presso terzi; b) alla disciplina europea in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere (limitatamente alle norme in concreto rilevanti); c) alle modalità della (necessaria) integrazione di tale disciplina con quella nazionale ed alla vigenza dell'art. 678 c.p.c. anche successivamente alla riforma introdotta, quanto all'espropriazione presso terzi, dal d. l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14; d) al contenuto della dichiarazione resa dal terzo.

## **3. La giurisdizione.**

Occorre preliminarmente esaminare la questione –rilevata d'ufficio all'udienza del 25.2.2016- del giudice munito di giurisdizione con riferimento all'iniziativa qui assunta dal M [redacted]. Questione delicata e complessa sia per i profili di estraneità che caratterizzano il presente procedimento, sia perché collegata al più generale tema della giurisdizione in materia di pignoramento di crediti; tema che, nella sostanziale assenza di precedenti giurisprudenziali, risulta a questo giudice esser stato approfondito solo in dottrina.

Alla luce della natura del titolo del quale si richiede l'esecuzione la questione deve essere affrontata avendo riguardo, innanzi tutto, all'art. 22 del regolamento (CE) n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento qui applicabile stante la previsione dell'art.



66, paragrafo 2, del regolamento CE, n. 1215/12) che, al numero 5), attribuisce competenza esclusiva in materia di esecuzione delle decisioni ai “*giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione*”.

Non è condivisibile l'argomento proposto dal sequestrante secondo il quale la giurisdizione italiana deriverebbe dal fatto che la K. è comparsa in udienza nulla eccependo sul punto. Ferma la mancata possibilità di considerare il terzo parte in senso tecnico del presente procedimento, deve infatti rilevarsi come la norma da ultimo citata ponga un criterio esclusivo di giurisdizione, con la conseguente non operatività di un'accettazione tacita della competenza (art. 24 secondo periodo, reg. CE n. 44/01).

Avuto riguardo alla natura incorporale del credito, resta tuttavia la difficoltà di individuare quale sia il “*territorio*” nel quale ha luogo l'espropriazione (o, con specifico riferimento al presente caso, il sequestro) di crediti.

In proposito non può non rilevarsi come, con decisione (richiamata dal Mi. all'udienza del 1.3.2016) a Sezioni Unite del 5 novembre 1981, n. 5827, la Suprema Corte, nel pronunciare su un caso simile al presente (relativo ~~pur in un diverso quadro normativo~~ a pignoramento di crediti nei confronti di un terzo non residente in Italia), ravvisata la funzione del processo esecutivo nell'attuazione “*di un diritto certo spettante ad un soggetto mediante l'incidenza dell'attività degli organi competenti (...) nella realtà concreta per adeguarla alla situazione giuridica consacrata (...) nel titolo esecutivo*” e ritenuto che la sovranità statale nell'esecuzione forzata si espliciti se la realtà fenomenica da conformare al titolo esecutivo si trovi nel territorio dello Stato, ha ancorato la giurisdizione al luogo in cui è sorta o deve essere adempiuta l'obbligazione. Autorevole dottrina, avuto riguardo ai diversi (in considerazione della natura pubblica o privata del debitore) criteri di competenza oggi previsti per l'espropriazione forzata di crediti dall'art. 26bis c.p.c., ha osservato come la derivazione della giurisdizione dalla competenza (predicata dalla citata decisione delle Sezioni Unite) potrebbe comportare la subordinazione dell'esercizio (attraverso il processo esecutivo) della sovranità statale alla qualità soggettiva del debitore. Al fine di evitare tali esiti paradossali si è quindi proposto di ancorare la giurisdizione al luogo ove si trova il terzo; tanto anche considerato che il terzo è il vero soggetto passivo nell'espropriazione disciplinata a partire dall'art. 543 c.p.c. (essendo il destinatario del provvedimento di assegnazione oltre che degli effetti previsti agli artt. 548 e 549 c.p.c.).

La soluzione prospettata da tale autore, condivisibile nella misura in cui consente di superare la derivazione della giurisdizione dalle regole sulla competenza, non risulta tuttavia pienamente

convincente. Ritiene questo giudice che se l'oggetto dell'espropriazione (o del sequestro) presso terzi è il credito, la giurisdizione in materia di espropriazione (o sequestro) di crediti debba essere valutata alla stregua dei criteri che regolano la giurisdizione con riferimento al rapporto dal quale il credito deriva. Tale conclusione, maggiormente rispondente all'oggetto effettivo del pignoramento (o del sequestro), presenta inoltre l'indubbio vantaggio di salvaguardare nella massima misura il principio di c.d. "prossimità" il quale impone di individuare il giudice munito di giurisdizione in quello che, in quanto in posizione di maggiore prossimità con la controversia, sia in grado di assicurare la più elevata efficienza nell'amministrazione della giustizia anche nella prospettiva di una possibile attività istruttoria (tra le altre, Corte giust. CE, 14 dicembre 1977, C-73/77, *Theodorus Engelbertus Sanders*).

Così individuato il criterio astratto in base al quale verificare la giurisdizione con riferimento al sequestro ed all'espropriazione presso terzi, occorre osservare che nel presente procedimento il Mi [redacted] ha chiesto il compimento di atti conservativi con riferimento al credito che il R [redacted] vanta nei confronti della K [redacted] sulla base del contratto preliminare sopra menzionato.

Ebbene, considerato che la promissaria acquirente è domiciliata (ai fini del contratto preliminare) in Milano, che il promittente venditore ha residenza in Italia, che il contratto preliminare è stato concluso in Milano ed ha ad oggetto immobili situati in Italia, deve ritenersi che il rapporto tra il debitore ed il terzo sia sottoposto alla giurisdizione del giudice italiano.

Né, in senso contrario, può condividersi l'assunto del procuratore della terza secondo il quale l'elezione di domicilio resa con riferimento al preliminare può avere effetto limitatamente alle parti del preliminare stesso. La considerazione sul fatto che, in base all'art. 17 del regolamento dell'Unione europea, l'elezione di domicilio, trova infatti, come detto, fondamento proprio nell'efficacia (limitata al rapporto contrattuale con il R [redacted]) che tale elezione ha sotto il profilo della giurisdizione in materia di sequestro presso terzi.

#### **4. La disciplina europea in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere.**

Tanto premesso con riferimento alla giurisdizione, considerate le peculiarità del caso qui in esame, deve osservarsi come le regole europee sulla giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale costituiscano un complesso autonomo e completo, indipendente rispetto agli ordinamenti nazionali (tra le altre, Corte giust. CE, 11 agosto 1995, C - 432/93, *Société d'informatique service réalisation organisation*); complesso che, in presenza di lacune, deve essere integrato alla luce delle norme dello Stato dell'esecuzione le quali, tuttavia, non

possono pregiudicare gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario (in questo senso, oltre a condivisa dottrina, Corte giust. CE, 3 ottobre 1985, C – 119/84, *Capelloni e Aquilini*).

L'art. 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/01, nel riproporre una scelta già accolta all'art. 39 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed all'art. 39 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dispone che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni *"in pendenza del termine di cui all'articolo 43, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione"*.

La norma è chiaramente tesa a contemperare, da un lato, l'interesse della parte che ha ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione della decisione emessa in uno Stato diverso da quello dell'esecuzione (ma che ancora -pendendo il termine dell'art. 43 paragrafo 5 del regolamento o il giudizio instaurato ai sensi di tale ultima disposizione- non può compiere atti esecutivi) ad evitare che il debitore possa disporre dei propri beni con potenziale pregiudizio per la futura, eventuale esecuzione e, dall'altro lato, l'interesse del debitore ad instaurare, prima dell'esecuzione (mediante il ricorso disciplinato all'art. 43 del regolamento CE n. 44/01), il contraddittorio avverso il provvedimento di esecutività pronunciato, ai sensi degli artt. 38 ss. del regolamento CE n. 44/01, *inaudita altera parte* (in questo senso anche Corte giust. CE, 3 ottobre 1985, C – 119/84, *Capelloni e Aquilini*, relativamente all'art. 39 della citata Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968).

##### **5. L'integrazione della disciplina europea e di quella nazionale;**

Tanto premesso in generale, è ora necessario verificare, in considerazione delle peculiarità del caso concreto, le modalità di integrazione della disciplina sovranazionale e di quella di diritto interno.

In particolare, occorre esaminare per un verso quale sia il giudice chiamato a decidere sulla qui reiterata eccezione di prescrizione del diritto vantato dal sequestrante e, per altro verso, quale sia il giudice territorialmente competente con riferimento al sequestro conservativo di crediti.

5.1. Con riferimento alla prima questione si è detto che il R. [REDACTED] ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 43, reg. (CE) n. 44/01, eccependo la prescrizione (alla luce della disciplina inglese) del diritto del Mi [REDACTED] e svolgendo tale eccezione anche nel presente procedimento.



È appena il caso di osservare che, ove, come dedotto nella memoria di costituzione qui depositata, l'opposizione fosse fondata solo sull'eccezione di prescrizione, a parere di questo giudice il ricorso (da proporsi, in Italia, con atto di citazione –da ultimo, Cass., 25 gennaio 2016, n. 1260) ex art. 43, reg. (CE) n. 44/01 dovrebbe considerarsi di dubbia ammissibilità, atteso che la prescrizione non rientra tra i motivi contemplati all'art. 45, in presenza dei quali, soli (Corte giust. CE, 13 ottobre 2011, C-139/10, *Prism*), il giudice adito ai sensi degli artt. 43 o 44 può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività. Peraltro, ai fini che qui interessano, deve ritenersi che neppure in questa sede possa esaminarsi la riproposta eccezione. Nel presente procedimento (che ha natura meramente strumentale e preparatoria rispetto all'eventuale procedimento di esecuzione) il Tribunale è infatti chiamato a verificare solo il perfezionamento del vincolo derivante dal sequestro; l'eccezione di prescrizione (integrante un'opposizione all'esecuzione) dovrà essere invece proposta una volta che, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento, sia effettivamente pendente una procedura di esecuzione.

5.2. Questione ulteriore da esaminare è quella relativa alla competenza territoriale con riferimento al sequestro di crediti.

Come noto, ai sensi dell'art. 678, co. 1, c.p.c. *“Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 (...)”*. In conseguenza dell'introduzione, da parte del d. l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, dell'art. 26bis, co. 2, c.p.c. (che, fuori dei casi previsti al primo comma, prevede, in materia di espropriazione forzata di crediti, la competenza del *“giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”*) in dottrina si è sostenuto che il criterio di competenza previsto dall'art. 678, co. 1, c.p.c. sarebbe stato tacitamente abrogato. Tanto sia alla luce del richiamo che tale ultima disposizione fa alle norme in materia di pignoramento presso terzi sia per effetto della strumentalità del sequestro rispetto al pignoramento.

Premesso che anche con riferimento a tale (recente) questione non risultano precedenti giurisprudenziali, questo giudice ritiene non condivisibili le conclusioni cui giunge la citata dottrina.

L'art. 678, co. 1, c.p.c. richiama infatti le norme sul pignoramento presso terzi limitatamente all'esecuzione della misura conservativa, non anche in relazione alla competenza (per la quale, anzi, il secondo periodo della norma da ultimo citata reca una previsione autonoma rispetto a quella dell'esecuzione). La questione deve invece essere affrontata tenendo presenti i valori immanenti



alla Parte II della Costituzione con la conseguente necessità, al fine di rispettare il limite che il potere giudiziario incontra nel rapporto con il legislatore, di adottare criteri rigorosissimi ogni volta che si debba valutare la ricorrenza o meno di un caso di abrogazione tacita. In questo senso è del resto orientata anche la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'abrogazione tacita è invocabile solo quando lo *ius superveniens* disciplini il medesimo istituto già precedentemente regolato e quando tra le due disposizioni esista una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea operatività, atteso che l'applicazione e l'osservanza dell'una comporterebbe necessariamente disapplicazione o inosservanza dell'altra (Cass., sez. lav., 1 ottobre 2002, n. 14129, Cass., 21 febbraio 2001, n. 2502, Cass., sez. lav., 18 febbraio 1995, n. 1760).

Ebbene, la diversa natura (cautelare ed esecutiva) degli istituti in esame preclude in radice la possibilità di rinvenire un caso di abrogazione implicita dell'art. 678 c.p.c. per effetto dell'art. 26bis c.p.c.; tanto discende del resto anche dalla mancata contraddizione (nel senso indicato dalla Suprema Corte) tra le due discipline (potendo peraltro ritenersi che, in conseguenza dell'automatica e retroattiva conversione del sequestro in pignoramento, ove gli artt. 678 e 26bis c.p.c., portino a rinvenire, in astratto, la competenza di giudici diversi per il sequestro e per il pignoramento, il creditore possa procedere ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. in via esecutiva innanzi al giudice del sequestro alla luce dell'art. 5 c.p.c.).

Posta la permanente vigenza dell'art. 678 c.p.c. deve tuttavia, con riferimento al caso concreto, osservarsi come il terzo non abbia residenza in Italia. Ferma, alla luce di quanto sopra detto, la giurisdizione italiana, deve in concreto ritenersi che la competenza vada individuata alla luce della residenza del debitore (unica parte della procedura con residenza in Italia) e, pertanto, in Milano.

#### **6. La dichiarazione del terzo.**

Il sopra segnalato difetto di coordinamento tra la novellata disciplina in materia di pignoramento presso terzi e l'art. 678 c.p.c. non pone, con riferimento al caso concreto, problemi quanto alle modalità dell'accertamento dell'obbligo del terzo. Avendo la K● chiesto l'immediato accertamento dei propri obblighi (art. 678, co. 1, ultima parte c.p.c.), non può qui ritenersi operante la sospensione pur (ancora) prevista dall'art. 678, co. 1, c.p.c. Piuttosto, avuto riguardo al richiamo che la norma da ultimo citata fa alle disposizioni in materia di pignoramento presso terzi e considerato che tale richiamo deve intendersi riferito all'intero apparato normativo (artt. 543 – 549 c.p.c.) che disciplina l'espropriazione presso terzi (da ultimo, Cass., ord., 8 ottobre 2014, n. 21255), l'accertamento dell'obbligo della K● deve qui essere svolto secondo le modalità deformalizzate





previste dall'art. 549 c.p.c. (e non mediante l'instaurazione di autonomo –pur se incidentale– giudizio di cognizione, così come previsto nel regime anteriore alla l. n. 228/12).

Tanto precisato, deve rilevarsi come, secondo quanto già osservato, la terza ha dichiarato di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti del R. atteso che l'unico obbligo derivante dal contratto preliminare è quello di concludere il contratto definitivo, che la conclusione del definitivo è subordinata alla completa liberazione degli immobili da trasferire dai pesi e gravami sugli stessi iscritti, che i promittenti venditori *“hanno conferito mandato in rem propriam irrevocabile all'incasso delle somme dovute alla sig. ra K. a titolo di prezzo alla firma del contratto definitivo a Davis & Morgan Merchant Bank e specularmente, alla sig. ra K. mandato irrevocabile a pagare, sempre alla stipula del contratto definitivo, a Davis & Morgan Merchant Bank il prezzo convenuto; - che la sig. ra K. è allo stato obbligata, in caso di perfezionamento del contratto definitivo, a corrispondere il prezzo pattuito in favore della predetta Davis & Morgan Merchant Bank (e non dunque del sig. R. o della GFR) in favore della quale è stata rilasciata fideiussione bancaria a prima richiesta emessa nell'interesse della sig. ra K. dalla Banca Popolare di Milano (...) attualmente in deposito fiduciario presso il Q.”*

Occorre premettere come non sia condivisibile l'assunto della terza e del debitore secondo il quale, derivando dal contratto preliminare il mero obbligo di concludere il definitivo, non sarebbe possibile sequestrare o pignorare le somme dovute dal promissario acquirente a titolo di prezzo. Da tempo la giurisprudenza ritiene infatti che possano essere oggetto di pignoramento (e, quindi, di sequestro) anche crediti non immediatamente esigibili, atteso che l'oggetto dell'espropriazione forzata è una posizione giuridica attiva dell'esecutato *“sicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento della assegnazione”* (Cass. 15 marzo 2004, n. 5235; in termini, tra le altre, già Cass. 4 dicembre 1987, n. 9027); tanto purchè, ovviamente, si tratti di crediti non derivanti da un rapporto meramente eventuale (Cass., sez. lav., 10 settembre 2009, n. 19501).

Ebbene, alla luce della citata, condivisa giurisprudenza di legittimità deve quindi ritenersi (come del resto maggioritariamente sostenuto anche in dottrina) che sia sequestrabile (e pignorabile) non –evidentemente– il diritto alla conclusione del contratto definitivo, ma il credito del promittente venditore al conseguimento del prezzo dovuto dal promissario acquirente; credito che, pur condizionato, non è meramente eventuale in quanto derivante da un rapporto identificato e già esistente.



È peraltro evidente che la realizzazione del diritto del creditore sequestrante non potrà che avvenire, convertito il sequestro in pignoramento, subordinatamente all'effettiva conclusione del contratto definitivo.

Tanto premesso, non è rilevante ai fini del presente procedimento la deduzione svolta dal R. [redacted] secondo la quale l'esposizione debitoria propria e della GFR (quale risultante dalla documentazione a più riprese depositata) sarebbe tale da non consentire la cancellazione dei gravami iscritti sugli immobili da trasferire (cancellazione cui è subordinata la conclusione del definitivo) se non mediante il pagamento del prezzo da parte della K. [redacted] Tale assunto (teso a dimostrare che, in realtà, alcun credito può l'odierno debitore vantare sulla base del contratto concluso con la terza) non è infatti riscontrato in alcun modo dal preliminare in atti e risulta fondato su una prospettata verosimiglianza (e, tuttavia, la verosimiglianza attiene all'allegazione del fatto e non alla prova dello stesso; il giudizio di verosimiglianza, infatti, mira solo a stabilire se il fatto, così come affermato, corrisponde a qualche criterio di normalità e, pertanto, non è acquisizione di una prova, ma mera allegazione di un fatto normale); del resto, non può escludersi che, nonostante i documenti prodotti (la cui parzialità non può per la verità essere in questa sede esclusa, tenuto conto che il R. [redacted] -allo scopo di paralizzare l'iniziativa del sequestrante- ha tutto l'interesse a far apparire un'esposizione debitoria quanto più elevata possibile), il debitore possa provvedere alla cancellazione dei gravami per vie diverse rispetto a quella oggetto di allegazione.

Da ultimo occorre esaminare le deduzioni del R. [redacted] e della K. [redacted] secondo le quali, alla luce dei rapporti in essere con la Davis & Morgan Merchant Bank s.p.a., il prezzo eventualmente residuante all'esito della cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili spetterebbe alla Davis & Morgan, sì che, anche sotto tale profilo, andrebbe esclusa la titolarità in capo all'odierno debitore di una posizione creditoria nei confronti della terza.

In proposito è appena il caso di osservare come tutti i documenti prodotti con riferimento ai rapporti con la Davis & Morgan siano privi di sottoscrizione autenticata e di data certa con la conseguente inopponibilità degli stessi al terzo Mi. [redacted] (art. 2704 c.c.). La questione, non prospettata dalle parti, ben può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass., S. U., 20 febbraio 2013, n. 4213) chiamato, anche nel presente procedimento (l'art. 101, co. 2, c.p.c., collocato nel libro I del codice di rito, è infatti applicabile a tutti i modelli processuali), ad assegnare alle parti un termine per interloquire sulla questione rilevata d'ufficio.

P. Q. M.



1) rileva d'ufficio la questione relativa all'opponibilità al creditore sequestrante della documentazione relativa ai rapporti tra R [REDACTED] e K [REDACTED] con la Davis & Morgan Merchant Bank s.p.a;

2) assegna alle parti termine di giorni 25 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione di cui al punto 1);

3) fissa nuova udienza per il 8.6.2016, ore 11:50.

Si comunichi.

Milano, il 21.4.2016

Il giudice

Dott. Giuseppe Fiengo

IL CASO.it

